



COMUNE DI SCIGLIANO

(Provincia di Cosenza)

Via Municipio - C.A.P. 87057 Tel./Fax 0984 96002/38 - Part. IVA / C.F.: 01086380787 - www.comune.scigliano.cs.it

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 20 del 25-03-2024

Oggetto: Conferma addizionale IRPEF anno 2024.

L'anno duemilaventiquattro il giorno venticinque del mese di marzo alle ore 10:48 circa nella Residenza Municipale del Comune suddetto, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Raffaele Pane	Sindaco	Presente a distanza
Piero Maccarone	Vice Sindaco	Presente a distanza
Daniele Maletta	Assessore	Presente a distanza

L'assessore Piero Maccarrone partecipa alla seduta in modalità telematica dal proprio ufficio ubicato nel Comune di Montalto Uffugo (CS) in base al regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi del Comune di Scigliano in modalità telematica approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 29.04.2022.

L'assessore Daniele Maletta partecipa alla seduta in modalità telematica dalla sede del Comune di Scigliano (CS) in base al regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi del Comune di Scigliano in modalità telematica approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 29.04.2022.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza in modalità telematica dalla sede del Comune di Scigliano (CS) in base al regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi del Comune di Scigliano in modalità telematica approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 29.04.2022, il Sindaco Ing. Raffaele Pane.

Partecipa alla riunione dalla residenza Municipale di Bisignano (CS) il Segretario Comunale Dott. Carmelo PITARO, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, permettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

Su proposta del responsabile del Servizio Finanziario

Visto il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante: «Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191"; e, in particolare, il comma 3 dell'art. 1 come sostituito dall'art. 1, comma 142 della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: «3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.»;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, entro il 31 dicembre, deliberino il bilancio di previsione per l'esercizio successivo;

Visto il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo» che all'art. 1, comma 11, testualmente recita: «11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del

quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.».

Vista la circolare del ministero delle finanze n. 289/E in data 22 dicembre 1998 (G.U. n. 300 del 24 dicembre 1998);

Visto che, per l'anno 2023, l'aliquota della compartecipazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è stata fissata in 0,6 punti percentuali;

Ritenuto necessario, al fine di mantenere l'equilibrio di bilancio, confermare l'aliquota di compartecipazione entro i limiti fissati dal sopra riportato art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, nella misura dello 0,6 per cento.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

Visto l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), che testualmente recita: «15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997»;

Visto l'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni;

Visto lo statuto comunale;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, espresso dal Responsabile dell'Area Tributi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

1. di stabilire che, con effetto dal 1° gennaio 2024, l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., è CONFERMATA nella misura dello 0,6 per cento.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra.

Acquisiti i prescritti pareri che si allega al
presente deliberato; Con votazione unanime
resa per alzata di mano;

DELIBERA

Approvare integralmente la proposta di deliberazione così come
sopra trascritto. Quindi con separata votazione unanime e
favorevole

LA GIUNTA COMUNALE

Dichiara, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. 18 agosto
2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Ing. Raffaele Pane

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carmelo Pitaro

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000, sostituito dall'art. 147 bis, comma 1, della Legge n. 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Scigliano, 15-03-2024

Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000, sostituito dall'art. 147 bis, comma 1, della Legge n. 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Scigliano, 15-03-2024

Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 25-03-2024 al 09-04-2024, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del Decreto Legislativo N. 267/2000.

IL RESPONSABILE
F.to Giovanni Battista Benigno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

È stata affissa all'Albo Pretorio Comunale online per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 25-03-2024 (art.124, comma 1, D. Lgs. 267/2000).

È stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125, c. 1, D. Lgs. 267/2000).

✓ è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs n. 267/2000);

Scigliano, 25-03-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carmelo Pitaro

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Scigliano, 25-03-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carmelo Pitaro